

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 03579/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3579 del 2026, proposto da

Francesca Iovinella, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come in atti;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi Napoli Parthenope, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Salerno Fisciano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ersjana Kacmoli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di

Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (medicina Napoli – Vanvitelli);

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 21 gennaio 2026, n nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (medicina Napoli – Vanvitelli);

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (medicina Napoli – Vanvitelli);

- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

- dell'Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell'anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso);

- del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- del Bando di Concorso dell'Università degli Studi della Campania - Vanvitelli nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso);
- del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- dell'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 di cui è causa;
- dell'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- ove occorra, dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l'anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma

dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l'anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri;

- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026;
- degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell'odierna parte ricorrente;
- dei verbali di correzione redatti dal CINECA;
- dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell'interesse di parte ricorrente;
- dell'elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l'odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 6 dell'esame di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all'interno del proprio questionario;
- dell'esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n. 6 della prova di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all'interno del proprio questionario;
- del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova di Biologia del primo appello in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 6 palesemente errato e/o fuorviante all'interno

del proprio questionario;

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n. 6 della prova di Biologia del primo appello;
- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 6 della prova di Biologia del primo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell'interesse di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi Napoli Parthenope, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Salerno Fisciano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che alla sommaria delibazione propria della presente fase cautelare e ferme restando le più compiute valutazioni che potranno essere operate in sede di merito, le censure formulate nel ricorso non si prestano a prognosi favorevole, per

le seguenti ragioni:

- con il D.M. n. 1115/2025 l'Amministrazione ha introdotto talune modifiche ai criteri originariamente previsti per la formazione della graduatoria nazionale relativa ai corsi di laurea di cui è causa, consentendo l'inserimento nella graduatoria anche degli studenti che non abbiano conseguito la sufficienza in tutti e tre gli insegnamenti del semestre filtro, purché abbiano riportato almeno una valutazione positiva, e prevedendo altresì la possibilità di valorizzare, ai fini del punteggio, votazioni conseguite al primo appello e successivamente rifiutate;
- tale intervento regolatorio si inserisce nel quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 71/2025 e si sostanzia nell'introduzione di un sistema articolato di sezioni della graduatoria nazionale, nell'ambito del quale i candidati sono preliminarmente suddivisi in diverse fasce in ragione del numero delle sufficienze conseguite e delle modalità di conseguimento delle stesse, e all'interno di ciascuna fascia sono poi ordinati sulla base del punteggio riportato negli esami; a tale struttura si accompagna l'attribuzione di specifici bonus di fascia (600, 500, 400, 300, 200, 100 punti), funzionali ad assicurare la progressione tra le diverse sezioni della graduatoria e ad evitare che candidati collocati in fasce meno favorevoli possano sopravanzare quelli inseriti nelle fasce precedenti;
- il meccanismo così delineato appare finalizzato a realizzare un bilanciamento tra l'esigenza di assicurare la copertura del contingente dei posti disponibili – obiettivo espressamente dichiarato nelle premesse del D.M. n. 1115/2025 e coerente con la programmazione del fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale – e quella di preservare l'affidamento dei candidati rispetto alle regole originariamente poste per lo svolgimento della selezione;
- in particolare, il sistema introdotto dal D.M. n. 1115/2025 garantisce che i candidati che hanno conseguito le tre sufficienze secondo le regole originariamente stabilite restino sempre e invariabilmente preferiti, nella collocazione in graduatoria, rispetto a coloro che siano stati ammessi alla graduatoria in forza della

disciplina sopravvenuta;

- i candidati che non hanno conseguito tutte le sufficienze sono invece graduati secondo un ordinamento per fasce, la cui struttura riflette la maggiore o minore prossimità della posizione del candidato rispetto al modello originariamente previsto per l'accesso alla graduatoria, rappresentato dal conseguimento di una votazione almeno sufficiente in tutti e tre gli insegnamenti del semestre filtro;
- tale sistema non si limita pertanto ad ampliare la platea dei soggetti inclusi in graduatoria, ma struttura tale ampliamento secondo un criterio progressivo che tiene conto della diversa misura in cui i candidati beneficiano della deroga alle regole originarie, collocando in posizione relativamente migliore i candidati che meno si discostano dalle condizioni inizialmente richieste e, correlativamente, in posizione meno favorevole coloro che accedono alla graduatoria mediante il recupero di votazioni non originariamente utili;
- in tale prospettiva risulta coerente che i candidati i quali, alla luce delle regole originariamente poste, abbiano scelto di accettare la votazione sufficiente conseguita al primo appello risultino preferiti, nella collocazione in graduatoria, rispetto a coloro che, pur avendo conseguito una valutazione sufficiente al primo appello, l'abbiano rifiutata e siano stati successivamente ammessi alla graduatoria solo mediante il recupero di tale voto a seguito dell'esito non utile del secondo appello;
- un diverso assetto della graduatoria, che equiparasse integralmente tali situazioni, finirebbe infatti per sacrificare l'affidamento dei candidati che hanno orientato le proprie scelte in conformità alle regole originarie della procedura, con conseguente vulnus dei principi di par condicio e di ragionevolezza;
- la limitazione della possibilità di recuperare i voti rifiutati al solo caso di esito negativo del secondo appello appare, peraltro, coerente con la natura delle prove sostenute, le quali non costituiscono soltanto una forma di selezione all'ingresso, ma esami di profitto rilevanti anche ai fini della carriera universitaria; ne consegue che l'esito positivo della prova sostenuta nel secondo appello sostituisce la

valutazione precedentemente conseguita e non accettata, secondo una logica coerente con l'ordinario funzionamento degli esami universitari;

- tale disciplina trova fondamento nella previsione dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025, che rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale;

- deve inoltre rilevarsi che tutti i candidati hanno sostenuto le prove nella medesima cornice informativa, essendo in possesso delle medesime indicazioni normative al momento dello svolgimento degli esami; la disciplina sopravvenuta non ha inciso né sui programmi degli insegnamenti né sulle modalità di svolgimento e di valutazione delle prove, che si sono svolte secondo regole identiche per tutti i candidati, ma è intervenuta esclusivamente nella successiva fase di formazione della graduatoria nazionale;

- ne consegue che il mutamento normativo non ha alterato le condizioni di svolgimento della selezione né il livello di preparazione richiesto per il superamento delle prove, limitandosi a regolare le modalità di valorizzazione dei risultati conseguiti ai fini della formazione della graduatoria;

- la parità di trattamento tra i partecipanti alla procedura risulta pertanto assicurata dal sistema delineato dal D.M. n. 1115/2025, che, da un lato, distingue i candidati in diverse coorti in ragione del numero delle sufficienze conseguite e delle modalità di conseguimento delle stesse e, dall'altro, assicura la competizione interna tra candidati collocati nella medesima sezione della graduatoria;

- sebbene possano ipotizzarsi soluzioni alternative nella configurazione del sistema di formazione della graduatoria, le scelte operate dall'Amministrazione rientrano nell'ambito della discrezionalità tecnica ad essa spettante e non appaiono, allo stato della sommaria cognizione propria della presente fase cautelare, manifestamente irragionevoli o sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti;

- con specifico riguardo alla posizione della ricorrente, dagli atti di causa risulta che

la stessa ha conseguito valutazioni sufficienti in due degli insegnamenti del semestre filtro ed è stata, per l'effetto, inserita nella graduatoria nazionale, ottenendo l'assegnazione a una sede universitaria per l'immatricolazione, sebbene non corrispondente alla prima preferenza espressa;

- ne consegue che la ricorrente ha potuto accedere alla graduatoria nazionale proprio in forza della disciplina sopravvenuta introdotta dal D.M. n. 1115/2025, atteso che, secondo la disciplina originaria, l'accesso alla graduatoria era subordinato al conseguimento della sufficienza in tutti gli esami previsti dal semestre filtro, requisito nella specie non integralmente posseduto;

- la posizione della ricorrente costituisce, pertanto, espressione della funzione ampliativa della disciplina sopravvenuta, la quale ha consentito l'inserimento in graduatoria di candidati che, in base alla disciplina originaria, non avrebbero potuto accedervi;

- deve altresì rilevarsi che la collocazione della ricorrente all'interno del sistema di graduazione previsto dal D.M. n. 1115/2025 riflette la logica progressiva che presiede alla struttura della graduatoria, la quale attribuisce rilievo non soltanto al numero delle sufficienze conseguite, ma anche alle modalità di conseguimento delle stesse, secondo un criterio di graduazione delle deroghe rispetto alle condizioni originariamente previste;

- risulta, altresì, che la ricorrente è stata assegnata a una sede universitaria, sicché la stessa non si duole dell'esclusione dalla procedura, ma esclusivamente della mancata assegnazione alla sede universitaria indicata quale prima preferenza;

- la ricorrente deduce, da un lato, l'illegittimità della procedura in relazione all'assegnazione della sede, prospettando che candidati con punteggio inferiore sarebbero stati successivamente assegnati alla sede da essa indicata come preferita;

- tuttavia, tale doglianza non appare utilmente apprezzabile, atteso che le assegnazioni richiamate risultano intervenute in una fase successiva della procedura, a seguito delle rinunce di candidati precedentemente immatricolati, e dunque in un contesto nel quale si sono rese disponibili posizioni che non erano

presenti al momento dell'originaria assegnazione della sede alla ricorrente;

- ne consegue che la comparazione tra la posizione della ricorrente e quella dei candidati successivamente assegnati alla medesima sede non risulta omogenea, trattandosi di situazioni riferibili a momenti diversi della procedura;

- deve altresì considerarsi che, nel sistema delineato dal D.M. n. 1115/2025, la gestione dei posti resisi disponibili per effetto di rinunce non comporta una generalizzata riapertura del meccanismo di scelta delle sedi in favore di tutti i candidati già assegnatari, ma risponde all'esigenza di garantire la stabilità delle immatricolazioni e la continuità dell'organizzazione didattica;

- ne consegue che l'eventuale assegnazione di tali posti a candidati ulteriori non implica che la ricorrente avrebbe automaticamente conseguito la sede preferita, dovendosi considerare che una diversa configurazione del sistema avrebbe comportato una complessiva riconsiderazione delle posizioni di tutti i candidati, con esiti non predeterminabili;

- con riguardo alla censura relativa alla asserita erroneità del quesito n. 6 della prova di biologia, deve rilevarsi che, allo stato della sommaria deliberazione propria della presente fase cautelare, la stessa non appare assistita da adeguato *fumus boni iuris*;

- in particolare, alla luce del parere tecnico depositato dall'Amministrazione resistente, non emergono profili di manifesta illogicità, ambiguità o erroneità tali da infirmare la validità del quesito, risolvendosi le doglianze della ricorrente nella prospettazione di una soluzione alternativa ritenuta preferibile, ma non idonea a dimostrare l'oggettiva erroneità di quella individuata dall'Amministrazione;

- deve, infatti, ribadirsi che, nelle prove a risposta multipla, il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica della presenza di un errore manifesto o di una ambiguità intrinseca del quesito, non potendo estendersi alla mera plausibilità di risposte alternative;

- la ricorrente deduce, altresì, l'illegittimità della graduatoria nella parte in cui non

sarebbero stati considerati, ai fini del punteggio complessivo, anche i voti insufficienti conseguiti nelle prove;

- tale prospettazione non è condivisibile, atteso che un criterio fondato sulla mera sommatoria di tutti i punteggi, ivi compresi quelli insufficienti, determinerebbe un radicale superamento della struttura del sistema delineato dalla normativa di riferimento, incidendo sull'affidamento maturato dai candidati rispetto alle condizioni originariamente previste;

- il sistema introdotto dal D.M. n. 1115/2025, infatti, non si limita a valorizzare il punteggio conseguito, ma articola la graduatoria in diverse sezioni, accompagnate dall'attribuzione di specifici bonus di fascia, al fine di preservare la progressione tra le diverse categorie di candidati ed evitare che coloro che accedono alla graduatoria in forza della disciplina sopravvenuta possano sopravanzare quelli che hanno conseguito le sufficienze secondo le condizioni originariamente previste;

- il punteggio conseguito nelle prove continua pertanto a svolgere la propria funzione selettiva all'interno di ciascuna sezione, mentre i bonus di fascia assolvono alla funzione di garantire la coerenza complessiva del sistema;

- secondo i principi che regolano le procedure di accesso programmato a livello nazionale, la posizione giuridica del candidato è limitata alla corretta formazione della graduatoria e alla conseguente assegnazione della sede secondo l'ordine di merito e il sistema delle preferenze espresse, non potendosi configurare un diritto soggettivo all'assegnazione presso una specifica sede universitaria;

- deve, inoltre, rilevarsi che la ricorrente, avendo proceduto all'immatricolazione presso la sede assegnata, ha consolidato la propria posizione nell'ambito della procedura, residuando un interesse meramente pretensivo alla diversa assegnazione di sede;

- difetta, in ogni caso, la prova di resistenza, non avendo la ricorrente dimostrato che, in assenza delle asserite illegittimità denunciate, avrebbe conseguito una posizione tale da consentirle l'assegnazione presso la sede indicata come preferita.

- parimenti infondata è la censura con la quale parte ricorrente deduce l'illegittimità

del mutamento delle regole della procedura sul rilievo che, qualora fosse stato noto sin dall'inizio che l'accesso alla graduatoria sarebbe stato consentito anche in presenza di una sola sufficienza, avrebbero potuto organizzare diversamente la propria preparazione;

- tale deduzione si risolve in una prospettazione meramente ipotetica e controfattuale, non idonea a dimostrare che una diversa strategia di studio avrebbe consentito il conseguimento di risultati utili ai fini dell'immatricolazione;

- deve inoltre considerarsi che, nel sistema delineato dalla normativa di riferimento, il percorso selettivo non si esaurisce nel conseguimento di una singola sufficienza, ma presuppone comunque il superamento complessivo degli insegnamenti del semestre filtro, anche mediante le successive attività di recupero dei crediti formativi;

- ne consegue che la scelta di concentrare la preparazione su una o due sole discipline non si configura come opzione neutra o automaticamente vantaggiosa, ma espone il candidato al rischio di non conseguire, neppure attraverso i successivi strumenti di recupero, i crediti necessari per il completamento del percorso, restando pertanto riconducibile alla sua sfera di autoresponsabilità;

- deve altresì rilevarsi, sotto distinto e concorrente profilo, che le censure formulate avverso la disciplina sopravvenuta di cui al D.M. n. 1115/2025 appaiono carenti di interesse, atteso che la ricorrente ha potuto accedere alla graduatoria nazionale e conseguire l'immatricolazione proprio in forza dell'applicazione della predetta disciplina;

- in particolare, secondo la normativa originaria, l'accesso alla graduatoria era subordinato al conseguimento della sufficienza in tutti gli insegnamenti del semestre filtro, requisito non posseduto dalla ricorrente;

- ne consegue che l'eventuale accoglimento delle censure dirette avverso il D.M. n. 1115/2025 determinerebbe un effetto pregiudizievole per la stessa ricorrente, comportandone l'esclusione dalla graduatoria e la perdita della sede già assegnata;

- difetta, pertanto, un interesse concreto e attuale all'impugnazione della disciplina sopravvenuta, risolvendosi la prospettazione attorea nella pretesa di conseguire i benefici derivanti dall'applicazione della normativa impugnata e, al contempo, di ottenerne la caducazione;
- né risulta configurabile un'utilità concreta derivante dall'eventuale accoglimento delle censure, non essendo prospettabile un'applicazione selettiva della disciplina più favorevole, dovendo trovare applicazione, in caso di caducazione della normativa sopravvenuta, il regime originario, con conseguente esclusione della ricorrente dalla procedura;
- con riguardo alla censura relativa alla mancata redistribuzione dei posti asseritamente rimasti vacanti alla chiusura della graduatoria del 28 gennaio 2026, deve rilevarsi che nel nuovo sistema introdotto dal d.lgs. n. 71/2025, caratterizzato dal superamento di esami universitari che costituiscono a tutti gli effetti esami di profitto rilevanti ai fini della carriera accademica e dall'iscrizione degli studenti già nel corso del primo semestre, la tempestiva definizione dell'assetto delle immatricolazioni risponde all'esigenza di assicurare la continuità dell'attività didattica del secondo semestre, nell'ambito del quale gli studenti sono chiamati a completare il percorso formativo mediante il recupero dei crediti formativi eventualmente non conseguiti durante il semestre filtro attraverso i corsi di recupero e gli esami OFA previsti dal D.M. n. 1115/2025;
- diversamente da quanto accadeva nel previgente sistema, nel quale gli studenti non avevano ancora iniziato alcun percorso formativo e rimanevano in attesa dell'esito degli scorrimenti, nel nuovo modello gli studenti sono già iscritti e impegnati in attività didattiche, sicché la protrazione degli scorrimenti per mesi – come avveniva sotto la vigenza del precedente sistema – risulterebbe incompatibile con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento del secondo semestre del corso di studi;
- in tale contesto sistematico, la scelta dell'Amministrazione di prevedere modalità di assegnazione delle sedi idonee a definire in tempi contenuti l'assetto delle

iscrizioni appare prima fasce non manifestamente irragionevole, tenuto conto della diversa struttura della procedura e della necessità di contemperare l'obiettivo della copertura del fabbisogno formativo con le esigenze organizzative e didattiche degli Atenei;

- deve inoltre rilevarsi che il principio di tendenziale esaurimento del contingente dei posti disponibili, pur rappresentando obiettivo primario della programmazione degli accessi, non esclude che una parte dei posti residui possa essere successivamente utilizzata nell'ambito delle esigenze organizzative del sistema universitario, ivi comprese quelle relative ai trasferimenti di sede per gravi motivi, ai passaggi tra corsi di studio e all'iscrizione agli anni successivi al primo, come espressamente previsto dal punto 15 dell'Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025;

- sul punto, peraltro, risulta che diverse Università hanno già pubblicato, nelle settimane successive alla chiusura della graduatoria, bandi per trasferimenti in ingresso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, utilizzando evidentemente i posti rimasti non assegnati al termine degli scorrimenti, il che dimostra che la destinazione alternativa dei posti prevista dal D.M. n. 1115/2025 non costituisce mera previsione astratta, ma trova concreta attuazione nell'ambito della programmazione didattica degli Atenei;

- ne consegue che l'eventuale mancata immediata assegnazione di tutti i posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria non appare di per sé idonea a determinare l'illegittimità del sistema di formazione e gestione della graduatoria, rispondendo piuttosto alla necessità di contemperare l'obiettivo della copertura del fabbisogno formativo con le esigenze organizzative e didattiche degli Atenei e con l'utilizzo dei posti per finalità comunque coerenti con la complessiva programmazione del sistema universitario;

- per quanto concerne le censure relative alla trasparenza della procedura di correzione, alla predeterminazione delle risposte da ritenersi corrette, agli elenchi dei sinonimi ammessi per le domande a risposta aperta e alle modalità di

funzionamento del sistema informatico utilizzato per la valutazione degli elaborati esse richiedono un approfondimento istruttorio non compatibile con la sommaria deliberazione cautelare;

- considerato, pertanto, di dover disporre che il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Consorzio CINECA e le Università intimare rendano, nel termine di 40 (quaranta) giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, documentati chiarimenti in ordine: (i) alla predeterminazione delle risposte da ritenersi corrette; (ii) agli eventuali elenchi dei sinonimi ammessi per le domande a completamento; (iii) alle procedure di correzione delle prove; (iv) alle modalità di funzionamento del sistema informatico utilizzato; (v) ai criteri di valutazione adottati dalle commissioni; (vi) ai verbali delle operazioni di correzione;

- non appare ravvisabile, allo stato della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare, alcuna violazione dei principi stabiliti dal d.lgs. n. 71/2025 né un eccesso di delega nell'adozione del D.M. n. 1115/2025;

- la normativa primaria stabilisce infatti che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea interessati è subordinata al conseguimento dei crediti formativi universitari previsti per gli insegnamenti del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale di merito, rimettendo alla disciplina ministeriale attuativa la definizione delle modalità di formazione della graduatoria medesima e dei criteri uniformi per il pieno conseguimento dei crediti formativi;

- in tale contesto normativo, la scelta dell'Amministrazione di disciplinare l'inserimento in graduatoria anche degli studenti che non abbiano conseguito tutte le sufficienze originariamente richieste, mediante un sistema articolato in più sezioni e caratterizzato dall'attribuzione di punteggi differenziati, si colloca nell'ambito della discrezionalità tecnica riconosciuta al Ministero nella fase di attuazione della riforma;

- la disciplina impugnata non altera infatti i presupposti sostanziali stabiliti dal legislatore per l'accesso al secondo semestre, che restano rappresentati dal conseguimento dei crediti formativi universitari previsti per gli insegnamenti del

semestre filtro e dalla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale, ma si limita a regolare le modalità di formazione di tale graduatoria e a consentire l'inserimento nella stessa anche di candidati che, pur non avendo conseguito tutte le sufficienze, possano completare il percorso formativo nei tempi utili per l'immatricolazione attraverso i corsi di recupero e gli esami OFA previsti dal D.M. n. 1115/2025;

- con specifico riguardo alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, nella parte in cui esclude dall'applicazione della riforma le università non statali legalmente riconosciute e i corsi di laurea erogati in lingua inglese, determinando la coesistenza di distinti sistemi di accesso, deve rilevarsi che la questione non appare, allo stato, assistita da adeguato fumus, né sussistono i presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale;

- sotto il profilo dell'eccesso di delega (art. 76 Cost.), la legge delega n. 26/2025 non impone l'applicazione immediata e uniforme del nuovo sistema di accesso a tutte le tipologie di corsi e a tutte le categorie di atenei, limitandosi a conferire al Governo il potere di rivedere le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico interessati;

- ne consegue che la scelta del legislatore delegato di prevedere un'applicazione graduale della riforma, escludendo in sede di prima applicazione talune categorie, si colloca nell'ambito della discrezionalità ad esso riconosciuta, discrezionalità che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto particolarmente ampia in presenza di riforme di carattere organico;

- tale opzione risulta, peraltro, coerente con la ratio della riforma e trova giustificazione in esigenze organizzative concrete, atteso che, da un lato, talune università non statali avevano già avviato le procedure selettive secondo la disciplina previgente e, dall'altro, i corsi erogati in lingua inglese presentano specificità connesse al bacino di utenza internazionale e a procedure selettive (IMAT) consolidate anche in ambito europeo, che richiedono un adeguamento

graduale;

- né appare ravvisabile una violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse alla diversa natura organizzativa degli atenei e alle peculiarità dell'offerta formativa, e si configura come misura transitoria, espressamente limitata alla fase di prima applicazione, volta ad assicurare una transizione ordinata al nuovo sistema senza pregiudicare l'affidamento dei candidati;

- né, infine, risultano adeguatamente specificate le dedotte violazioni degli artt. 34 e 97 Cost., né prospettati concreti profili di incidenza sulla posizione della parte ricorrente che, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione dei posti presso università statali, difetta peraltro di un interesse diretto e attuale alla rimozione della disciplina relativa a corsi e atenei diversi;

- ne consegue che la questione di legittimità costituzionale sollevata non presenta, allo stato, i requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza richiesti ai fini della rimessione alla Corte costituzionale;

Ritenuto che, anche sotto il profilo del periculum in mora, l'istanza cautelare non può essere accolta, in quanto:

- la ricorrente risulta già utilmente inserita nella graduatoria nazionale ed immatricolata presso un corso di laurea in Medicina e Chirurgia, con conseguente insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile in termini di perdita dell'anno accademico o di impossibilità di intraprendere il percorso formativo;

- il pregiudizio dedotto si esaurisce nella mancata assegnazione ad una diversa sede universitaria, che non integra di per sé un danno grave e irreparabile, ma costituisce effetto fisiologico del sistema di assegnazione su base nazionale fondato sull'ordine di graduatoria e sulle preferenze espresse;

- né vale a fondare il dedotto pregiudizio la circostanza, allegata dalla ricorrente, della disponibilità di posti presso la sede indicata come preferita, atteso che, nel sistema delineato dal D.M. n. 1115/2025, i posti eventualmente rimasti vacanti o resisi disponibili all'esito delle immatricolazioni sono destinati ad essere utilizzati

nell'ambito delle ordinarie esigenze organizzative del sistema universitario, ivi comprese quelle relative ai trasferimenti e ai passaggi tra corsi di studio;

- in tale prospettiva, la ricorrente potrà eventualmente far valere il proprio interesse al mutamento di sede nell'ambito delle procedure di trasferimento che saranno attivate dagli Atenei, secondo le modalità e i criteri previsti dalla normativa di settore;

- ne consegue che la mera esistenza di posti residui non determina l'insorgenza di una posizione giuridica attuale alla riassegnazione della sede, né è idonea a configurare un pregiudizio grave e irreparabile, trattandosi di evenienza che trova adeguata tutela nell'ambito degli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento;

- la tutela cautelare invocata, volta ad ottenere l'assegnazione presso altra sede, si pone peraltro in termini non coerenti con la natura delle censure formulate, che investono l'impianto complessivo della procedura e che, ove fondate, determinerebbero effetti sull'intera graduatoria nazionale;

- né appare praticabile una sospensione degli atti impugnati, atteso che essa inciderebbe su una pluralità di posizioni ormai consolidate, compromettendo l'esigenza di stabilità della graduatoria;

Ritenuto, in ragione di tutto quanto sopra, che l'istanza cautelare debba essere rigettata;

Ritenuto che le spese della presente fase sostenute dal Ministero dell'Università e della Ricerca debbano essere poste a carico della parte ricorrente, secondo il principio della soccombenza;

Ritenuto di dover ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria unica nazionale per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa,

anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere “sommamente difficile” (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);
- 5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli

eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere

adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

- rigetta l'istanza cautelare e ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in parte motiva;
- dispone a carico a carico del Ministero, del Cineca e delle Università intime gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase in favore delle amministrazioni resistenti assistite dall'Avvocatura Generale di Stato, quantificate in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti;
- spese compensate con l'Università Campus Bio-Medico di Roma.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanna Vigliotti

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO